

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 492/2013 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2013

**che modifica i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009 per quanto riguarda i quantitativi disponibili nell'ambito dei contingenti tariffari di importazione a norma di tali regolamenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame <sup>(2)</sup>, il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America <sup>(3)</sup> e il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine <sup>(4)</sup>, aprono contingenti tariffari per determinati quantitativi di prodotti dei settori del pollame e delle carni suine.

(2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all'Unione europea, approvato con decisione 2013/125/UE del Consiglio <sup>(5)</sup>, prevede la concessione, da parte dell'Unione, di quantitativi supplementari a titolo dei contingenti tariffari di impor-

tazione per i prodotti dei settori del pollame e delle carni suine. Occorre pertanto adeguare i quantitativi disponibili per i rispettivi contingenti tariffari di importazione UE per le carni di pollame e le carni suine.

(3) Occorre quindi modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 533/2007, (CE) n. 536/2007 e (CE) n. 442/2009.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'anno contingenziale che ha inizio il 1° luglio 2013.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 69 del 13.3.2013, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2013

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

ALLEGATO I

La tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 533/2007 è così modificata:

- 1) nella riga relativa al gruppo P 2, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «8 570»;
- 2) nella riga relativa al gruppo P 3, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «2 705»;
- 3) nella riga relativa al gruppo P 4, il numero indicato nella colonna «Quantitativi annui (in t)» è sostituito da «1 781»;

---

ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 536/2007, il numero indicato nella colonna «Quantitativo totale (in tonnellate peso prodotto) dal 1° luglio 2006» è sostituito da «21 345» e il titolo di tale colonna è sostituito da «Quantitativi annui (in t)».

---

ALLEGATO III

L'allegato I del regolamento (CE) n. 442/2009 è così modificato:

- 1) nella tabella della parte A, nella riga relativa al numero d'ordine 09.0123, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «6 135»;
  - 2) nella tabella della parte B, nella riga relativa al numero d'ordine 09.4170, il numero indicato nella quarta colonna «Quantitativi in tonnellate (peso del prodotto)» è sostituito da «4 922».
-